

**MISURE INTEGRATIVE IN MATERIA DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  
(D. Lgs. n. 33/2013 - D. Lgs. n. 39/2023 – D. Lgs. n. 175/2016)**

**Approvate dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 31 maggio  
2018**

## I N D I C E

<b>CAPITOLO 1) – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	
1.1) - Premessa	Pag. 1
1.2) - La normativa di riferimento	Pag. 1
1.3) - Misure di prevenzione della corruzione e misure introdotte nel mog 231 – La nozione di corruzione	Pag. 4
1.4) - Soggetti destinatari delle misure integrative e loro compiti	Pag. 5
1.5) - Individuazione delle aree a rischio di fenomeni "corruttivi"	Pag. 7
1.6) - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Pag. 8
1.7) - L'organismo indipendente di valutazione	Pag. 12
1.8) - Sistema dei controlli	Pag. 14
1.9) - Codice di comportamento	Pag. 15

<b>CAPITOLO 2) - LE MISURE IN MATERIA DI CORRUZIONE</b>	
2.1) - Misure in materia di inconfiribilita’	Pag. 17
2.2) - Mmisure in materia di incompatibilita’	Pag. 20
2.3) - La formazione	Pag. 23
2.4) - La tutela del dipendente che segnala illeciti	Pag. 25

<b>CAPITOLO 3) – LE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA</b>	
3.1) – Premessa	Pag. 27
3.2) - I flussi per la pubblicazione dei dati	Pag. 28
3.3) - Individuazione dei responsabili della pubblicazione	Pag. 29
3.4) – Monitoraggio	Pag. 29
3.5) - Accesso civico	Pag. 30
3.6) - Gli obblighi di pubblicazione in materia di selezione e gestione del personale (art. 19 d. lgs. n. 175/2016)	Pag. 31
3.7) - Gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti (art.15 <i>bis</i> d. lgs. n.33/2013)	Pag. 32
3.8) – Gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di amministrazione della società e gli incarichi dirigenziali	Pag. 34
Elenco e numerazione allegati	Pag. 36

## **CAPITOLO 1) – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **1.1) – PREMESSA**

La S.E.S.A. Spa, in quanto società di diritto privato in controllo pubblico è tenuta ad adempiere ad alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e pubblicità.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha adottato le presenti Misure Integrative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in ossequio a quanto previsto dalla Normativa di settore della quale sarà fatta una puntuale ricognizione nel paragrafo 1.2 che segue.

Le Misure di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza vanno ad integrare le disposizioni già dettate in materia nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, la cui Parte Generale è in fase di revisione proprio alla luce degli obblighi *ex novo* introdotti, per le società in controllo pubblico, nelle materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **1.2) - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Come è già evidenziato nella Sezione Prima della Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo "il Modello", "il MOG" o "il MOG 231"), a partire dall'anno 2012 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano, a più riprese, provvedimenti normativi intesi a rafforzare i presidi di contrasto ai fenomeni corruttivi e di trasparenza all'interno delle Pubbliche Amministrazioni e, in parte qua, alle società partecipate da pubbliche amministrazioni.

Rientrano nel novero di tali provvedimenti:

- ◆ La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, meglio nota come “*Legge Anticorruzione*”;
- ◆ Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (“*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), aggiornato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e*

*trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), il quale pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni, e agli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività di propria rispettiva competenza;

◆ Il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 ("*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"), che disciplina le cause di inconfiribilità e incompatibilità degli esponenti della Pubblica Amministrazione e delle entità privatistiche partecipate.

Molte delle disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi appena elencati si applicano anche alle società in controllo pubblico quale la S.E.S.A. spa.

La natura di società di diritto privato in controllo pubblico in capo alla S.E.S.A. spa risulta pacifica alla luce della disciplina introdotta *in subiecta materia* dal D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Infatti l'art. 2, comma 1 lettera m), del D. Lgs. n. 175/2016 definisce le società a controllo pubblico "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*"; a sua volta la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs n. 175/2016 definisce come controllo "*la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile...*"; l'art. 2359 cod. civ., al punto 1) del comma 1, prevede che sussista controllo quando in una società un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, che è proprio la situazione in cui versa S.E.S.A., disponendo il Comune di Este della maggioranza (51%) del capitale sociale.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato diverse successive determinazioni con cui ha: *(i)* dettato gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale; *(ii)* elaborato delle direttive specifiche per l'attuazione delle norme emanate dal legislatore nazionale; *(iii)* introdotto delle linee guida per l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In particolare vengono qui principalmente in rilievo, in quanto dettano disposizioni direttamente riferibili anche alle società in controllo pubblico, i seguenti atti di indirizzo dell'ANAC:

- *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno del 2015);
- *“Linea guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*, (Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016);
- *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”* (Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016);
- *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 ”* (Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016);
- *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (Determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017).

Dal complesso delle disposizioni introdotte con i provvedimenti legislativi e regolamentari che si sono ora passati in rassegna, si evince che incombono sulle società in controllo pubblico, sia obblighi in materia di prevenzione della corruzione, sia obblighi in materia di trasparenza e pubblicità.

Quanto agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, l'art. 41 del D. Lgs. 97/2016 – che ha aggiunto il comma *2-bis* all'art. 1 della L. 190/2012 - prevede che anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), peraltro secondo un regime differenziato rispetto alle amministrazioni pubbliche: mentre queste ultime sono tenute ad adottare un vero e proprio "Piano Triennale per la Corruzione" (PTPC), le società in controllo pubblico devono preferibilmente adottare *"misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."* (così la Delibera ANAC n. 1134/2017).

Quanto alla trasparenza, il nuovo art. *2-bis* del D. Lgs 33/2013, come introdotto dal D. Lgs. 97/2016, prevede che la disciplina prevista dal

medesimo decreto n. 33 si applichi, "*in quanto compatibile*" anche alle "*società in controllo pubblico*" (con esclusione di quelle quotate).

Il presente documento contiene, dunque, le misure integrative, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, rispetto a quelle già adottate con il MOG 231, la cui Parte Generale è in fase di revisione concomitantemente con la elaborazione delle presenti misure al fine di adeguare il MOG medesimo ai "nuovi" obblighi introdotti a carico delle società in controllo pubblico.

Nella redazione del presente documento – che costituisce una Sezione di Parte Speciale del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 - si è tenuto conto delle disposizioni normative e delle linee guida sopraindicate, come si vedrà meglio *infra*.

### **1.3) - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E MISURE INTRODOTTE NEL MOG 231 – LA NOZIONE DI CORRUZIONE**

L'ANAC ha specificato che l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 non coincidono totalmente e che - nonostante siano entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate - i due sistemi normativi presentano differenze significative.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, o che, comunque, siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge n. 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012 e, in generale, le disposizioni introdotte in materia di prevenzione della corruzione, fanno riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano, non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II° del Libro II° del Codice Penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse

pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo<sup>1</sup>.

Ai fini della implementazione delle presenti Misure integrative al MOG ci si è, dunque, riferiti ai fenomeni corruttivi, non solo nell'accezione propria dei vari e propri reati di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche in relazione alla cosiddetta "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni in fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale, a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

In realtà, alcune misure di adeguamento finalizzate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi erano già state adottate dalla Società all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012 che, come è noto, ha anche riformato i reati di corruzione (anche tra privati).

Infatti nel 2013 la Società ha adottato l' "*Appendice all'Allegato A: la riforma dei reati di corruzione*" e l' "*Appendice all'Allegato B: (i reati societari) la corruzione tra privati*" con cui - in sede di adeguamento del Modello 231 - sono state dettate alcune misure finalizzate alla prevenzione, non solo dei reati di corruzione e di corruzione tra privati, ma anche dei fenomeni corruttivi nella più generale accezione di *maladministration* soprarichiamata.

La Società, inoltre e sempre agli stessi fini, nel 2015 ha anche sottoposto a revisione il Codice Etico.

Con il presente documento gli interventi di adeguamento vengono ora ulteriormente integrati ed allargati anche alla materia della trasparenza.

#### **1.4) - SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE INTEGRATIVE E LORO COMPITI**

In sintesi, i soggetti che all'interno di S.E.S.A. concorrono alla prevenzione della corruzione ed al perseguimento della trasparenza sono:

*(i)* il **Consiglio di Amministrazione**, quale organo di indirizzo politico e di governo della Società, tenuto conto degli indirizzi dell' Assemblea dei Soci;

---

<sup>1</sup> Su identica linea interpretativa si pone la Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica

(ii) i referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza per l'area di rispettiva competenza che sono individuati nel **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** e nel **Responsabile dell'Accesso Civico (RAC)**;

(iii) l'**Organismo di Vigilanza (ODV)** che in S.E.S.A. svolge anche le funzioni di **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**;

(iv) i **dipendenti**.

Spetta al **Consiglio d'Amministrazione**:

(i) designare il RPCT, il RAC e ogni altro referente interno fosse necessario designare per la gestione di attività rilevanti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

(ii) adottare le misure integrative al MOG in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza elaborate dal RPCT ed i loro aggiornamenti;

(iii) adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.

Spetta al **RPCT**:

(i) effettuare il processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi (al fine della mappatura dei rischi);

(ii) elaborare le misure integrative al MOG in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

(iii) gestire la e sovrintendere alla pubblicazione obbligatoria di dati, documenti, informazioni nella Sezione "*Società Trasparente*" del sito *web* aziendale;

(iv) effettuare un costante monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza introdotte;

(v) redigere la relazione annuale sul monitoraggio svolto;

(vi) esercitare le prerogative di sua competenza in materia di accesso civico anche generalizzato.

Spetta al **RAC**:

(i) adempiere alle funzioni che gli sono attribuite in materia di accesso civico anche generalizzato;

(ii) coadiuvare il RPCT nelle attività preparatorie necessarie alla gestione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Spetta all'**ODV (quale OIV)**:

(i) svolgere le sue prerogative di vigilanza e controllo in costante coordinamento con il RPCT;

(ii) adempiere alle funzioni di attestazione di cui all'art. 8-*bis* dell'art. 1 della L. 190/2012.

Spetta ai **dipendenti** della Società:

(i) osservare le misure contenute nel MOG 231 anche nella presente Sezione Speciale;

(ii) partecipare attivamente in sede di attuazione delle misure.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto di S.E.S.A. spa, i contratti che ne regolano i rapporti prevedono specifiche clausole di responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico e delle previsioni del MOG 231, ivi comprese le presenti Misure integrative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

### **1.5) - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI FENOMENI "CORRUTTIVI"**

Coerentemente con quanto previsto dalla L. n. 190/2012, e nei limiti di ciò che rileva per una società di diritto privato in controllo pubblico che opera nel mercato concorrenziale come S.E.S.A. Spa, la Società ha effettuato un'analisi del contesto in cui opera e della sua realtà organizzativa per individuare quali aree e settori di attività potrebbero essere interessati da scenari "corruttivi".

Detta analisi ha condotto alla elaborazione della "*Mappatura delle aree a rischio ex L. n. 190/2012*" che costituisce l'allegato 1 al presente Documento, di cui fa parte integrante.

La mappatura dei rischi sarà aggiornata a cura del RPCT, che opererà di concerto con l'ODV, annualmente e comunque ogni qualvolta:

i) intervengano delle modifiche sostanziali nell'assetto della *governance* o dell'organizzazione della società;

ii) emergano elementi di criticità a seguito del verificarsi di episodi di reato o di *maladministration*;

iii) intervengano provvedimenti legislativi che introducano delle novità sul piano normativo tali da rendere necessaria, o anche solo opportuna, una rivalutazione degli aspetti relativi alle aree ed alle attività a rischio di fenomeni "corruttivi".

Va precisato che la mappatura dei rischi effettuata ai fini della elaborazione delle Misure integrative di prevenzione della corruzione e di trasparenza va ad integrarsi con la mappatura dei rischi già effettuata per la implementazione delle Parti Speciali del Modello di Organizzazione e Gestione dedicate alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e del reato di

corruzione tra privati, oltre che per la implementazione del Codice Etico della Società.

La mappatura dei rischi di cui all'allegato 1 ha riguardato, anzitutto, le attività più esposte al rischio di fenomeni "corruttivi" individuate, in via generale, dalla L. n. 190/2012, vale a dire:

- autorizzazioni e concessioni (provvedimenti che la Società non rilascia ma di cui chiede il rilascio);
- appalti e contratti (in relazione agli appalti si precisa che la Società partecipa a gare d'appalto ma non bandisce gare d'appalto);
- sovvenzioni e finanziamenti;
- selezione e gestione del personale.

Nella Mappatura dei rischi, all'analisi relativa a dette aree, si è aggiunta quella relativa alle altre aree di rischio suggerite come rilevanti per le società di diritto privato in controllo pubblico nella Delibera ANAC n. 1134/2017, vale a dire:

- l'area dei controlli;
- l'area economico-finanziaria;
- l'area delle relazioni esterne;
- l'area in cui vengono gestiti i rapporti tra amministratori pubblici e soggetti privati;

Nella rappresentazione sinottica della mappatura dei rischi contenuta nell'allegato 1 sono indicati i documenti aziendali in cui sono condensate le misure di prevenzione adottate per le singole aree ed attività a rischio; si tratta o di *policies* facenti parte del Modello di Organizzazione e Gestione 231 o di *policies* adottate quali misure integrative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

## **1.6) – IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Le società in controllo pubblico, al pari delle pubbliche amministrazioni, devono designare "*il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*" (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(RPCT) ha il compito di elaborare le misure di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza, ed è titolare del potere di vigilanza sulla effettiva attuazione delle misure, nonché della funzione di elaborazione e proposta di integrazione e modifica delle stesse.

Il RPCT è designato in S.E.S.A. dal Consiglio di Amministrazione con delibera formale in cui devono essere chiaramente indicati:

- i)* il nominativo del soggetto incaricato;
- ii)* la durata dell'incarico che, salve specifiche esigenze che inducono a derogarvi che devono essere chiaramente esplicitate, dovrebbe essere la stessa del periodo di carica del Consiglio d'Amministrazione;
- iii)* le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT ed i connessi profili di responsabilità disciplinare;
- iv)* in particolare, le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

Coerentemente con quanto suggerito dall'ANAC la Società ha designato, ancora nel 2015, come RPCT la dottoressa Maria Ramazzotto, responsabile dell'area amministrativa dell'azienda che, oltre a non presentare particolari profili di conflitto di interesse, conosce in modo approfondito l'organizzazione della Società in quanto alle sue dipendenze sin dalla costituzione, ed ha dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo e trasparente.

Tale designazione è stata confermata anche per il triennio 2018/2020.

Da un punto di vista generale, per le future designazioni, si indicano di seguito i criteri cui il Consiglio d'Amministrazione deve attenersi.

In particolare è opportuno che la designazione del RPCT ricada su un soggetto interno all'azienda che:

- a)* - sia un dirigente della Divisione Uffici o, in caso di mancanza di dirigenti, un responsabile di un'area interna alla Divisione Uffici;
- b)* - sia titolare di incarichi e ruoli in seno alla Società che non lo esponano a potenziali conflitti di interesse rispetto al rischio di commissione di fatti rientranti nel novero dei fenomeni "corruttivi" e di *maladministration*;
- c)* - abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo ed improntato al massimo rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

Quanto al requisito di cui alla lettera a) si evidenzia che, al momento dell'adozione delle misure integrative, la Società non aveva in ruolo alcun

dirigente. ANAC, a questo proposito, nella Delibera n. 1134/2017, ha comunque chiarito che, in assenza di dirigenti o in presenza di dirigenti in posizione di potenziale conflitto di interessi, il RPCT possa essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che abbia idonee competenze, conoscenze della normativa e un adeguato profilo personale.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore si prescrive che alla designazione del RPCT debba essere data adeguata pubblicità, sia all'interno che all'esterno della Società.

Quanto al profilo della pubblicità interna, il ruolo ed il nominativo del RPCT debbono essere inseriti nell'Organigramma ufficiale della Società; della avvenuta designazione del RPCT dev'essere data comunicazione a tutti i dipendenti.

Quanto al profilo della pubblicità esterna, il nominativo del RPCT ed i riferimenti per contattarlo devono essere pubblicati, in una con la delibera del Consiglio d'Amministrazione di sua designazione, nella Sezione "*Società Trasparente*", Sottosezione "*Altri contenuti/Prevenzione della corruzione*" del sito *web* della Società.

Il RPCT, entro 10 giorni dalla sua designazione, deve farsi carico di far trasmettere all'ANAC i dati relativi alla sua nomina mediante l'apposito modulo disponibile sul sito dell'ANAC stessa, nella pagina dedicata ai "*Servizi online*".

Come si è detto, l'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 prevede che la designazione del RPCT possa essere accompagnata da eventuali modifiche organizzative finalizzate a rendere efficace ed effettivo l'espletamento da parte del RPCT medesimo delle sue prerogative e funzioni.

Coerentemente con questa previsione – e tenendo in debito conto la pluralità e la complessità delle funzioni e delle attività di cui deve farsi carico il RPCT – il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro denominato "*Gruppo di Lavoro Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*" che ha il compito di coadiuvare il RPCT nell'espletamento del suo incarico.

Il Gruppo di Lavoro è costituito, oltre che dal RPCT, che ne è il responsabile, anche da:

- un appartenente all'Ufficio Contratti e Gare, dotato di conoscenze in materia giuridica, designato - per il triennio 2018/2020 - nella persona della dottoressa Maria Sottosanti;

- un appartenente all'Area Certificazioni Aziendali designato - per il triennio 2018/2020 - nella dottoressa Luisa Maniezzo;
- il responsabile dell'Area Informatica della Società (attualmente il dottor Davide Cazzador) al principale fine di adempiere, anche tramite suoi collaboratori, agli adempimenti in materia di pubblicazione di dati, informazioni, documenti in ossequio agli obblighi previsti, in capo alle società in controllo pubblico, in materia di trasparenza.

Sempre ai medesimi fini, ed in particolare al fine di garantire una puntuale ed efficace gestione dell'istituto dell'accesso civico, il Consiglio di Amministrazione ha designato anche un "*Responsabile dell'Accesso Civico*" (RAC) che, per il triennio 2018/2020, è stato individuato nella dottoressa Maria Sottosanti.

### **Responsabilità del RPCT**

Come già evidenziato, al RPCT sono attribuite funzioni sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza.

Di seguito viene fatta una ricognizione dei principali compiti che sono assegnati al RPCT, con la precisazione che le responsabilità e le prerogative connesse al ruolo saranno maggiormente dettagliate - anche con il richiamo a moduli allegati al presente Documento - nel Capitolo Secondo, per ciò che attiene alla materia della prevenzione della corruzione, nel Capitolo Terzo, per ciò che attiene alla trasparenza.

Spetta, dunque, al RPCT:

- i)* l'elaborazione e l'aggiornamento delle "*Misure di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza*" sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dal Consiglio d'Amministrazione;
- ii)* la verifica dello stato di attuazione delle Misure attraverso la conduzione di un piano di verifiche ispettive concordato e, per quanto possibile, condiviso con l'ODV: le attività di verifica debbono interessare principalmente le procedure e/o processi aziendali con impatto in materia di corruzione e trasparenza così come individuati nella mappatura dei rischi allegata al presente Documento;
- iii)* la definizione di un Piano Annuale di Formazione, di concerto con l'ODV ed il Responsabile dell' Area Risorse Umane;
- iv)* la predisposizione di report periodici e della Relazione Annuale sull'attività

svolta e la trasmissione degli stessi documenti al Consiglio di Amministrazione;

v) la vigilanza, di concerto con l'ODV, sul rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

vi) la vigilanza, di concerto con l'ODV, sugli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

vii) la pubblicazione sul sito *web* della Società – entro il 15 dicembre di ogni anno - della Relazione Annuale. La Relazione va predisposta utilizzando il modulo-griglia che costituisce l'allegato 2 al presente Documento (modulo che è stato predisposto dall'ANAC);

viii) la condivisione con l' ODV delle risultanze dell'attività svolta.

Per l'espletamento dei compiti attribuiti, il RPCT dispone della possibilità di accesso a tutta la documentazione aziendale, detenuta da qualsiasi funzione aziendale, che quindi non si può sottrarre alla richiesta di dati, documenti, informazioni che provengano dal RPCT.

Al RPCT ed ai soggetti interni di cui si avvale, è richiesto l'obbligo di riservatezza ed il segreto di ufficio su tutte le informazioni in loro possesso.

## **1.7) – L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha istituito l' "Organismo Indipendente di Valutazione della Performance" (OIV), quale organo interno ad ogni amministrazione pubblica incaricato, tra le altre cose, di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

La Legge n. 190/2012 ha previsto che agli OIV siano riservati specifici compiti di controllo ed attestazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In particolare, l'art. 1, comma 8-*bis*, della legge citata attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione:

- ◆ la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione;
- ◆ la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del

RPCT;

- ◆ il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico gestionale e di *performance* e di quelli connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza;
- ◆ il potere di richiedere informazioni al RPCT;
- ◆ il potere di effettuare audizioni di dipendenti.

Ulteriori specificazioni sui compiti dell'OIV sono contenute negli artt. 31 e 44 del D. Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016).

L'ANAC, nella Delibera n. 1134/2017, ha evidenziato come la definizione di tali compiti di controllo in capo agli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza proprio delle pubbliche amministrazioni, induce a ritenere che, anche nelle società in controllo pubblico, occorra individuare un soggetto in grado di svolgere le medesime funzioni.

L'ANAC ha prescritto, al riguardo, che ogni società attribuisca, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti o ad un organo interno all'uopo costituito, ovvero all'Organismo di Vigilanza già costituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

La S.E.S.A. ha ritenuto di affidare i compiti riservati all'OIV all'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono senza dubbio dotati delle competenze adeguate all'espletamento dell'incarico e sono a conoscenza dell'organizzazione della Società.

Peraltro, poichè al momento dell'adozione delle presenti Misure integrative, l'ODV stava svolgendo le sue funzioni in fase di *prorogatio*, dovendo l'Organismo essere rinnovato da parte del Consiglio di Amministrazione da poco insediatosi, il Consiglio d'Amministrazione medesimo ha deliberato che, in via transitoria, operi con le funzioni di OIV il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per lo svolgimento delle sue prerogative e, in particolar modo, nelle attività di verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, l'OIV (ODV) dovrà attenersi ai criteri ed alle modalità di rilevazione definiti di recente dall'ANAC nella Delibera n. 141 del 21/2/2018.

Nell'attività di verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione l'OIV (ODV) dovrà prestare particolare attenzione ai dati pubblicati nelle indicate sottosezioni della Sezione "*Società Trasparente*" del sito *web* della Società: *i*) consulenti e collaboratori; *ii*) incarichi conferiti o

autorizzati al personale; *iii*) selezione del personale; *iv*) bilanci; *v*) beni immobili e gestione del patrimonio; *vi*) controlli e rilievi sull'amministrazione; *vii*) altri contenuti – misure integrative al MOG 231; *viii*) altri contenuti – registro degli accessi.

Per lo svolgimento dell'attività di rilevazione l'OIV (ODV) è tenuto a seguire le indicazioni fornite nell'allegato 4 alla citata Delibera ANAC n. 141/2014, utilizzando la griglia di rilevazione che costituisce l'allegato 2.2 alla medesima delibera.

All'esito della suddetta rilevazione l'OIV (ODV) elaborerà la scheda di sintesi sulla base del modulo di cui all'allegato 3 alla citata Delibera ANAC e rilascerà il documento di attestazione secondo il modulo che costituisce l'allegato 1.2 alla Delibera ANAC n. 141/2018.

La griglia di rilevazione, la dichiarazione di attestazione e la scheda di sintesi devono essere pubblicati a cura del RPCT nel sito web della Società, Sezione "*Società Trasparente*", Sottosezione "*Controlli e rilievi sull'amministrazione/organismo indipendente di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*".

## **1.8) - SISTEMA DEI CONTROLLI**

La Società è già dotata di un sistema di controlli che si ritiene idoneo a garantire una efficace vigilanza sulla effettiva attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione ed al perseguimento della trasparenza nella gestione dell'attività societaria.

Infatti gli *audit* effettuati, sia sulla base del programma annuale sia a sorpresa, da parte dell'ODV, al fine di verificare l'efficace attuazione del MOG 231, con particolare riferimento alla parte del Modello finalizzata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, sono senza dubbio adeguate anche ai fini della prevenzione dei fenomeni "corruttivi" e di *maladministration*, nell'accezione – come detto più ampia di quella ricavabile dai reati contro la pubblica amministrazione – fatta propria dall'ANAC e di cui si è detto al paragrafo 1.3.

Al paragrafo 1.7 che precede sono dettate prescrizioni in materia di prerogative di controllo spettante all'OIV (ODV).

Nei successivi paragrafi sono individuate specifiche funzioni di controllo sull'operatività e sull'efficacia dei sistemi di prevenzione della corruzione e di trasparenza rimesse al RPCT.

Rispetto alle prerogative di vigilanza del RPCT, S.E.S.A. assicura che le sue funzioni siano svolte in coordinamento e collaborazione con l'ODV (OIV) che si occupa delle verifiche e dei controlli ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Nelle misure integrative di prevenzione della corruzione e di trasparenza di seguito definite sono, infatti, dettate specifiche disposizioni affinché venga garantito un costante scambio reciproco dei flussi informativi tra l'ODV (OIV) e il RPCT.

## 1.9) - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le società in controllo pubblico non rientrano tra i soggetti che debbono adottare un "*Codice di comportamento*" ai sensi del DPR n. 62/2013.

Ciò nonostante, la Società ha già adottato, sin dal 2011, un Codice Etico informato a principi del tutto coerenti con quelli che debbono presidiare la prevenzione dei fenomeni corruttivi e di *maladministration*.

Il Codice Etico è stato sottoposto a revisione nell'anno 2015 al fine di adeguarne il contenuto alle novità introdotte in *subiecta* materia dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013, dal D. Lgs. n. 39/2013 cosicché il Codice Etico – pubblicato sul sito *web* della Società – contiene specifiche disposizioni di principio nelle seguenti materie sicuramente rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione:

- ◆ "*Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità*" (cap. 2 par. 1)
- ◆ "*Rapporti con la pubblica amministrazione*" (cap. 2 par. 2, 3, 4)
- ◆ "*Tutela e gestione delle risorse umane*" (cap. 2, par. 17)
- ◆ "*Rispetto delle regole del commercio e della concorrenza*" (cap. 2 par. 18)
- ◆ "*Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità di Polizia Giudiziaria*" (cap. 2, par. 20).

Nel Codice Etico sono individuati, altresì, i principi cui è informato il sistema disciplinare della Società, sistema da applicarsi in tutti i casi nei quali si accerti una violazione al Codice Etico medesimo; sono altresì definiti i meccanismi per la raccolta e la gestione delle segnalazioni relative a dette segnalazioni (cap. 1, par. 6, 7, 8).

Si ricorda che il sistema sanzionatorio per le violazioni al MOG ed al Codice Etico è dettagliatamente definito nella revisionanda Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, al capitolo 6 ("*Sistema disciplinare e sanzionatorio*").

## CAPITOLO 2) - LE MISURE IN MATERIA DI CORRUZIONE

### 2.1) - MISURE IN MATERIA DI INCONFERIBILITA'

La materia dell'inconferibilità degli incarichi in seno alla Pubblica Amministrazione ed alle Società in controllo pubblico è disciplinata dal D. Lgs. n. 39/2013.

La definizione di inconferibilità è contenuta alla lettera g) dell'art. 1 del D. Lgs. n. 39/2013, a mente del quale, per inconferibilità, si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi di amministratore o dirigente in seno alle pubbliche amministrazioni ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, *"...a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico"*.

Per ciò che qui interessa, la lettera l) del citato art. 1 definisce amministratori di ente privato in controllo pubblico i titolari degli *"incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato ed assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente, comunque denominato..."*

Un primo caso di inconferibilità rilevante per la S.E.S.A., in quanto società in controllo pubblico, è quello previsto, tanto per gli amministratori quanto per i dirigenti, nel caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, non può essere nominato amministratore o dirigente della società in controllo pubblico chi ha subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I° del Titolo II°, del Libro Secondo del Codice Penale [art. 3, comma 1, lettera d) D. Lgs. n. 39/2013]<sup>2</sup>.

Secondo la previsione del comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.(cosiddetto "patteggiamento") e' equiparata alla sentenza di condanna.

---

<sup>2</sup> Si tratta dei reati previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 334, 335 del codice penale. Una descrizione dei reati è contenuta nell'allegato 3 alle presenti Misure integrative al MOG

Sempre con riferimento a questo primo caso di inconfiribilità, si ricorda che:

**a)** nel caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314, I° comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 del Codice Penale, l'inconfiribilità: **i)** ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; **ii)** ha la stessa durata dell'interdizione se sia stata inflitta una interdizione temporanea; **iii)** ha durata di 5 anni in tutti gli altri casi;

**b)** nel caso di condanna per uno degli altri reati previsti dal Capo I° del Titolo II° del Libro Secondo del Codice Penale, l'inconfiribilità: **i)** ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo; **ii)** ha la stessa durata dell'interdizione se sia stata inflitta una interdizione temporanea; **iii)** ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, negli altri casi.

L'inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

Un'altra ipotesi di inconfiribilità rilevante per la S.E.S.A. è quella prevista dall'art. 7 D. Lgs. n. 33/2013, a mente del quale non possono essere nominati amministratori della società in controllo pubblico: **i)** coloro che, nei due anni precedenti, siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; **ii)** coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; **iii)** coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni e loro forme associative della stessa regione.

A queste due ipotesi di inconfiribilità se ne aggiunge una terza, rilevante per la S.E.S.A., prevista dall'art. 11, comma 11, D. Lgs. n. 175/2016, a mente del quale, *“nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.”*.

S.E.S.A., in quanto società in controllo pubblico, è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità dettate dalle norme ora richiamate.

A tal fine si prescrive quanto segue:

**a)** nella deliberazione assembleare con cui vengono designati gli amministratori della Società deve essere espressamente inserito il riferimento puntuale alle citate condizioni ostative al conferimento dell'incarico;

**b)** entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico ogni amministratore deve rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità di cui al comma 1 dell'art. 20 D. Lgs. n. 39/2013, utilizzando il modulo all'uopo predisposto ed accluso quale allegato 4 al presente documento;

**c)** l'autocertificazione di cui all'allegato 4 viene richiesta ed acquisita dal RPCT che dispone senza ritardo la pubblicazione del documento nella Sezione "Società Trasparente" del sito *web* nella Società in ossequio alla previsione del comma 3 dell'art. 20 citato;

**d)** Il RPCT è tenuto ad effettuare una verifica sulla sussistenza di cause di inconfiribilità anche sulla base delle segnalazioni che provengono dall'esterno o dall'interno della Società, e dal Comune di Este;

**d1)** in particolare RPCT effettua la verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità ricollegabili a condanne per reati contro la pubblica amministrazione chiedendo al soggetto interessato di fornire un certificato dei carichi pendenti ed un certificato del casellario giudiziale aggiornati;

**d2)** analogamente, al fine di verificare il venir meno della condizione ostativa costituita da una precedente sentenza di condanna successivamente annullata, RPCT richiederà al soggetto interessato di produrre una copia autentica della sentenza di proscioglimento;

**d3)** allo stesso modo RPCT chiederà all'interessato di produrre copia autentica della sentenza di condanna pronunciata a suo carico ogni qualvolta debba essere verificato: **i)** se il reato per cui è intervenuta la condanna rientra nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione secondo la previsione dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013; **ii)** se sia stata comminata – e se sì, in che termini – la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici;

**d4)** ai fini di verificare l'eventuale sussistenza delle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013, RPCT interrogherà il portale dell'anagrafe amministratori locali e regionali;

**e)** RPCT verifica, entro 10 giorni dal conferimento del relativo incarico, che il Comune di Este, ente pubblico controllante, abbia effettuato le necessarie verifiche sull'eventuale inconfiribilità in riferimento ai membri del CDA designati su proposta dell'ente pubblico;

*f)* se dalle autocertificazioni e/o dalle verifiche effettuate dal RPCT emerge la sussistenza di cause di inconferibilità, la Società si asterrà dal conferire l'incarico;

*g)* se sopravviene una causa di inconferibilità, fermo restando che l'amministratore per il quale viene a configurarsi la condizione ostativa è tenuto a segnalarla immediatamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e al RPCT, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 dello Statuto;

*h)* l'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità è nullo (art. 17 D. Lgs. n. 39/2013) e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto.

## **2.2) - MISURE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA'**

Anche la materia dell'incompatibilità è disciplinata dal D. Lgs. n. 39/2013 e nelle società in controllo pubblico riguarda sia l'incarico di amministratore, sia l'incarico di dirigente.

L'incompatibilità – a differenza dell'inconferibilità, che determina una preclusione assoluta ad assumere e/o a conferire l'incarico – comporta, secondo la previsione di carattere generale di cui alla lettera h) dell'art. 1 del D. Lgs. n. 39/2013, l'obbligo, per il soggetto cui viene conferito l'incarico, di scegliere – a pena di decadenza ed entro il termine perentorio di 15 giorni – tra la permanenza del ruolo che è causa di incompatibilità e l'assunzione dell'incarico in seno alla società in controllo pubblico.

Le situazioni di incompatibilità rilevanti per gli amministratori delle società in controllo pubblico di livello comunale come la S.E.S.A. Spa sono quelle previste:

*a)* dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 a mente del quale sussiste incompatibilità tra il ruolo di Presidente e di Amministratore Delegato della Società in controllo pubblico e lo svolgimento, in proprio, da parte del soggetto incaricato di un'attività professionale se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Società in controllo pubblico;

*b)* dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 a mente del quale gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nonché gli incarichi di

amministratore di un ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte, tra l'altro, di comuni;

*c)* dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 a mente del quale gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato di enti di diritto privato di controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo ai sensi della L. 400/1988 e di Parlamentare;

*d)* dall'art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 a mente del quale gli incarichi di Presidente ed Amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione delle medesima Regione;

*e)* dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175/2016 a mente del quale gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti.

Per ciò che attiene gli incarichi dirigenziali la disciplina in materia di incompatibilità è prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013. In particolare la norma prevede che:

*a)* gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico siano incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente e Amministratore Delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

*b)* gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo ai sensi della L. 400/1988 e di Parlamentare;

*c)* gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello anche comunale sono incompatibili: *i)* con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione; *ii)* con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa Regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; *iii)* con la carica di componente di organi di indirizzo

negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di provincie, comuni con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa Regione.

S.E.S.A., in quanto società in controllo pubblico, è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dalle norme ora richiamate.

A tal fine si prescrive quanto segue:

*i)* nella deliberazione assembleare con cui vengono designati gli amministratori della Società deve essere espressamente inserito il riferimento puntuale alle citate condizioni di incompatibilità previste dalla normativa;

*ii)* entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico ogni amministratore deve rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art. 20 D. Lgs. n. 39/2013, utilizzando il modulo all'uopo predisposto ed accluso quale allegato 5 al presente documento;

*iii)* la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dev'essere ripresentata annualmente, sempre utilizzando il modulo all'uopo predisposto dalla Società ed allegato al presente documento;

*iv)* le autocertificazioni di cui ai due punti che precedono vengono richieste ed acquisite dal RPCT che dispone la pubblicazione dei documenti nella Sezione "*Società Trasparente*" del sito *web* nella Società in ossequio alla previsione del comma 3 dell'art. 20 citato;

*v)* il RPCT è tenuto ad effettuare una verifica sulla sussistenza di cause di incompatibilità anche sulla base delle segnalazioni che provengono dall'esterno o dall'interno della Società, e dal Comune di Este;

*vi)* se dalle autocertificazioni e/o dalle verifiche effettuate dal RPCT emerge la sussistenza di cause di incompatibilità, RPCT solleciterà da parte del soggetto coinvolto la decisione circa il mantenimento o meno dell'incarico di amministratore o di dirigente oggetto del conferimento;

*vii)* lo svolgimento degli incarichi di amministratore e/o dirigente della Società in una delle situazioni di incompatibilità sopra descritte, comporta la decadenza dell'incarico e/o la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità, oltre all'applicazione delle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del D.Lgs. n. 39/2013.

La Società è tenuta anche a rispettare la previsione dell'art. 53 comma 16-ter

del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale non può procedersi alla assunzione presso una società controllata colui che, negli ultimi tre anni di servizio, quale dipendente pubblico, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società controllata medesima.

Al fine di garantire l'osservanza di tale disposizione vengono dettate le seguenti prescrizioni:

*a)* i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del comma 16-*ter* dell'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 sono nulli con obbligo, da parte della Società, di pretendere la restituzione dei compensi eventualmente erogati all'ex dipendente pubblico "incompatibile";

*b)* negli interpelli e nelle varie forme di selezione del personale da parte della Società deve essere espressamente inserita la condizione ostativa di cui al richiamato comma 16-*ter* dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001;

*c)* all'atto della partecipazione alla selezione o comunque della formalizzazione dell'assunzione il soggetto interessato deve rendere una dichiarazione di autocertificazione dell'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato comma 16-*ter*;

*d)* il RPCT, di concerto con gli addetti all'area Risorse Umane della Società, effettua delle verifiche sulla autocertificazione di cui al punto che precede anche interpellando gli enti pubblici interessati.

### **2.3) - LA FORMAZIONE**

Uno dei principali presidi in materia di prevenzione della corruzione (e di materia di trasparenza e di pubblicità) è senza dubbio costituito dall'erogazione di adeguata formazione ai dipendenti della Società nelle indicate materie.

Essendo i delitti contro la pubblica amministrazione dei reati presupposti della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la Società, anche prima dell'adozione delle presenti misure, ha già inserito, in seno al Modello di Organizzazione e Gestione, specifiche disposizioni in tema di formazione anche nelle materie della prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In particolare:

✓ nella Parte Generale, in fase di revisione, del MOG – sottoposta a revisione in concomitanza con l'adozione delle presenti Misure integrative –

sono dettate specifiche disposizioni in materia di formazione dei dipendenti (cfr. il Capitolo 4);

✓ la Società si è dotata, in ossequio alle previsioni del citato Capitolo 4 della Parte Generale del MOG, di un “*Regolamento della Formazione*” che stabilisce le modalità, le responsabilità, le caratteristiche dell’attività formativa interna all’azienda;

✓ nell’ “*Appendice all’Allegato A*” del MOG (“*La riforma dei reati di corruzione*”), adottata dal Consiglio d’Amministrazione della Società il 28/10/2013, è espressamente previsto che la S.E.S.A. organizzi sessioni di *training* dedicate alla diffusione della cultura della legalità e della trasparenza ed alla divulgazione delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati presupposto contro la pubblica amministrazione.

Ad integrazione di quanto già previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione, si forniscono le seguenti ulteriori prescrizioni cogenti.

**a)** RPCT, di concerto con l’ODV e con il supporto del Responsabile dell’Area Risorse Umane, pianifica, nel programma di formazione annuale dei dipendenti, degli incontri formativi espressamente dedicati alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza ed alla cultura della legalità.

**b)** Detta formazione – in quanto specialistica – dev’essere somministrata a tutti gli addetti alla Divisione Uffici della Società, ai componenti del CDA, ai componenti dell’ODV, ai componenti del Collegio Sindacale, ed a quegli appartenenti alla Divisione Impianti ed alla Divisione Tecnica che abbiano, per ragioni legate alla loro attività lavorativa, incontri e contatti con soggetti terzi anche non necessariamente appartenenti a pubbliche amministrazioni.

**c)** Gli incontri formativi saranno tenuti dal RPCT, soprattutto nel caso in cui si tratti di divulgare informazioni circa le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza elaborate dal medesimo, e/o da professionisti esterni che abbiano specifiche competenze in materia.

**d)** La formazione di cui al presente documento è obbligatoria e tutti i destinatari sono tenuti a partecipare ai relativi incontri.

**e)** Oltre che attraverso lezioni frontali, la formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza va garantita anche attraverso la diffusione di opuscoli informativi scritti. Quest’ultima opzione va utilizzata ogni qualvolta venga adottata una *policy* interna che abbia ad oggetto le materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

**f)** A prescindere dagli incontri pianificati nel programma della formazione

annuale, RPCT, di concerto con l'ODV, è tenuto ad organizzare specifici incontri di formazione: *i*) ogni qualvolta intervenga una modifica significativa del quadro legislativo di riferimento; *ii*) ogni qualvolta lo renda necessario, o anche solo opportuno, l'intervento di sostanziali modifiche nell'assetto della *governance* e nell'organizzazione della Società; *iii*) ogni qualvolta uno specifico episodio o accadimento rendano palese che sussiste un *deficit* di attenzione alle problematiche della legalità, della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del personale della Società.

*g*) Gli incontri formativi devono aver ad oggetto, oltre alle materie dei reati contro la pubblica amministrazione, del fenomeno della cosiddetta *maladministration*, degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che sussistono in capo alle società in controllo pubblico, anche tutti gli argomenti e le tematiche su cui si incentrano le Misure integrative al MOG in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

*h*) Coerentemente con quanto già previsto in generale dal MOG per la formazione dei dipendenti, anche per la formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e cultura della legalità, devono essere effettuate verifiche sull'efficacia della formazione, anche mediante interviste a sorpresa al personale della Divisione Uffici. Le verifiche sono effettuate dal RPCT e dall'ODV.

*i*) L'attività di formazione deve essere adeguatamente tracciata e tutta la documentazione relativa alla somministrazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e tutta la documentazione relativa alle verifiche e ai controlli effettuati sull'efficacia della medesima deve essere archiviata a cura del RPCT.

*l*) RPCT è tenuto ad inserire nella sua Relazione Annuale precise indicazioni circa l'attività di formazione svolta nell'anno in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

#### **2.4) - LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI**

La tutela del dipendente che segnala illeciti (fenomeno del cosiddetto "*whistleblowing*") è da tempo segnalato come uno dei più importanti presidi volti a garantire, in seno alle pubbliche amministrazioni ed alle società in controllo pubblico, l'effettivo perseguimento di politiche di legalità e di prevenzione della corruzione.

Di recente il legislatore ha finalmente introdotto delle specifiche disposizioni volte a disciplinare la materia, tanto con riferimento alle pubbliche amministrazioni quanto con riferimento agli enti di diritto privato anche in

controllo pubblico.

In particolare, con la Legge n. 179 del 30/11/2017 – che ha riformulato l'art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001, sia modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 - il legislatore ha previsto che gli enti, tanto di diritto pubblico, quanto di diritto privato, siano tenuti ad introdurre delle misure di tutela del dipendente che segnala gli illeciti.

Dette misure sono volte, da un lato ad incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui venga a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, dall'altro a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante anche nelle fasi successive alla segnalazione, dall'altro ancora a prevedere specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi in materia.

La Società, a seguito della entrata in vigore della Legge n. 179 del 2017 (risalente al 29 dicembre 2017), ha tempestivamente adottato, su proposta del RPCT, un proprio “*Regolamento per la tutela del whistleblower*”.

Alle previsioni di esso “Regolamento” - che costituisce parte integrante delle Misure integrative al MOG in materia della prevenzione della corruzione e di trasparenza, e che risulta pubblicato nella sezione “*Società Trasparente*” del sito *web* della Società - si fa espresso rimando.

## CAPITOLO 3) – LE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

### 3.1) – PREMESSA

L'art. 22 del D. Lgs. n. 175/2016 (“*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*”) prevede che “*le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

A sua volta, l’art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016) stabilisce che gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti principalmente per le pubbliche amministrazioni si applichino, in quanto compatibili, anche alle società in controllo pubblico, come la S.E.S.A. spa.

Nella Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 l’ANAC ha chiarito che, quando gli enti di diritto privato a controllo pubblico svolgano attività commerciali nel mercato concorrenziale oltre che attività di pubblico interesse (come nel caso di S.E.S.A. spa), incombono su tali enti, oltre agli obblighi generali di trasparenza sull’organizzazione cui sono comunque sottoposti, un obbligo di fare trasparenza solo limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e con esclusione, invece, di quelle attività di carattere commerciale.

Nella presente Sezione confluiscono le misure di trasparenza adottate dalla Società ai fini di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui al D. Lgs. n. 175/2016, nel rispetto del segnalato limite della compatibilità rispetto all’esercizio da parte della Società di numerose attività commerciali nel mercato concorrenziale.

Le disposizioni qui dettate sono volte:

- a) ad assicurare la regolarità e la trasparenza delle informazioni attinenti alle attività e all’organizzazione della Società da pubblicare sul sito *web* nella Sezione “*Società Trasparente*”;
- b) ad individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni, dei documenti da pubblicare da parte della Società, secondo le espresse previsioni della normativa di settore;
- c) a perseguire l’obiettivo di raggiungere il maggior livello di trasparenza possibile con riferimento alle attività di pubblico interesse svolte dalla Società;

**d)** a disciplinare le modalità attraverso cui viene garantito ai terzi l'esercizio del diritto di accesso civico anche generalizzato.

Nella redazione della presente Sezione integrativa del Modello di Organizzazione e Gestione si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013, nel D.Lgs. n. 175/2016 (e loro modificazioni), nonché delle indicazioni interpretative fornite dall'ANAC nella Delibera n. 1134 dell'8/11/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 284 del 5/12/2017).

### **3.2) - I FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI**

L'individuazione dei dati, dei documenti, delle informazioni da pubblicare da parte della Società è contenuta nella Tabella che costituisce l'Allegato 6 al presente Documento.

La Tabella - pubblicata in allegato alla già citata Delibera ANAC n. 1134/2017 – viene utilizzata ai fini di documentare l'adempimento agli obblighi di pubblicazione sui flussi informativi concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, obblighi che le incombono quale società in controllo pubblico.

Nella Tabella allegata sono indicati:

- i)* le sottosezioni e relative articolazioni in cui è suddivisa la Sezione "*Società Trasparente*" del sito *web* della S.E.S.A. spa;
- ii)* la tipologia dei dati, delle informazioni, dei documenti di cui è obbligatoria la pubblicazione;
- iii)* la tempistica con cui adempiere agli obblighi di pubblicazione e, ove previsto, al relativo aggiornamento;
- iv)* la descrizione del contenuto di ogni singolo obbligo di pubblicazione dei flussi informativi;
- v)* le norme di riferimento da cui nasce ogni singolo obbligo di pubblicazione.

Ai fini dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione, ad integrazione delle indicazioni fornite nella colonna "*Aggiornamento*" della Tabella allegata, vengono definite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- ove non sia stabilito un termine specifico dalla norma di riferimento, l'obbligo di pubblicazione/aggiornamento va adempiuto senza ritardo e, comunque, entro un mese dalla effettiva disponibilità del dato, documento, informazione da pubblicare;

- detto termine può essere derogato solo per giustificati motivi che devono essere adeguatamente esplicitati;
- il RPCT è tenuto a verificare l'avvenuta pubblicazione del dato/documento/informazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti precedenti.

### **3.3) - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE**

Alla pubblicazione dei dati provvede il Responsabile dell'Area Informatica della Società o un suo collaboratore.

La funzione Area Informatica è attivata dal "Gruppo di Lavoro Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" o, su richiesta di questi, dal Responsabile dell'Area aziendale che si trova nella disponibilità del dato, dell'informazione, del documento da pubblicare.

La richiesta di pubblicazione, corredata dall'eventuale documentazione da pubblicare, è trasmessa via e-mail con apposito modulo che il "Gruppo di Lavoro Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" è tenuto a predisporre entro un mese dalla formale adozione della presente Sezione integrativa del MOG.

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati, dei documenti, delle informazioni. Il RPCT, tuttavia, non deve sostituirsi ai soggetti responsabili delle diverse Aree aziendali deputati a formare e fornire i documenti, le informazioni, i dati da pubblicare.

Effettuata la pubblicazione, il Responsabile Area Informatica, o suo collaboratore, ne dà comunicazione per iscritto via e-mail al Gruppo di Lavoro Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attraverso il modulo con cui la pubblicazione medesima è stata richiesta, in cui si annoterà l'avvenuto adempimento di quanto richiesto.

### **3.4) - MONITORAGGIO**

Il RPCT svolge l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante un monitoraggio su base periodica a seconda della

tipologia dei dati, dei documenti, delle informazioni oggetto della pubblicazione.

Il RPCT avrà cura di programmare l'attività di controllo all'inizio di ogni anno solare.

Il RPCT effettuerà – in ogni caso – una puntuale verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione in sede di redazione della Redazione Annuale di cui all'art. 1, comma 14, L. n. 190/2012.

Nello svolgimento delle sue prerogative di vigilanza e controllo il RPCT è coadiuvato dagli altri componenti del "Gruppo di Lavoro Prevenzione della Corruzione e Trasparenza".

Il RPCT comunica attraverso una e-mail all'Organismo di Vigilanza (anche OIV) l'avvenuta effettuazione di ogni intervento di controllo e vigilanza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **3.5) - ACCESSO CIVICO**

In considerazione della rilevanza che, nell'ambito delle misure di trasparenza e pubblicità, ricopre l'istituto dell'accesso civico anche generalizzato, la Società ha posto in essere le seguenti iniziative:

*i)* è stata istituita un'articolazione interna deputata ad occuparsi anche e soprattutto della gestione degli obblighi di pubblicazione e delle attività necessarie a garantire l'attuazione della disciplina in materia di accesso civico, denominata "Gruppo di Lavoro Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". Detta struttura è composta dal RPCT, dal Responsabile dell'Area Informatica della Società, dal Responsabile dell'Area Certificazioni Aziendali della Società, da un addetto all'Area Gare e Contratti;

*ii)* è stata istituita la figura del Responsabile dell'Accesso Civico (RAC), incarico che viene ricoperto da uno dei componenti del citato Gruppo di Lavoro;

*iii)* è stato istituito il "Registro degli accessi" che è tenuto, compilato e conservato a cura del RAC; il Registro degli accessi è pubblicato nella sottosezione dedicata all'accesso civico nel sito *web* della Società, Sezione "*Società Trasparente*";

*iv)* è stata implementata una *policy* (intitolata "*Regolamento per la disciplina dell'Accesso Civico*") in cui sono condensate tutte le disposizioni

dettate al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'istituto.

Il Regolamento e la relativa modulistica da utilizzare da parte di chi intenda esercitare il diritto di accesso sono pubblicati nella Sezione "*Società Trasparente*" del sito *web* della Società.

### **3.6) - GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MATERIA DI SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ART. 19 D. LGS. N. 175/2016)**

La selezione e la gestione del personale sono tra le attività più esposte al rischio di corruzione, secondo la previsione di ordine generale contenuta dell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/12.

Per tale ragione l'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 ("*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*") ha introdotto degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di selezione e gestione del personale.

In particolare i nuovi obblighi di pubblicazione riguardano: *i*) i provvedimenti in cui le Società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; *ii*) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; *iii*) i provvedimenti in cui le Società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 19 D. Lgs. n. 175/2016).

Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione ora richiamati, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 22, comma 4, 46, 47 comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013. Esse consistono:

- a*) nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della Società da parte della Amministrazione controllante;
- b*) nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della violazione;
- c*) nell'attivazione della responsabilità dirigenziale.

Al momento della adozione delle presenti misure il Comune di Este, ente pubblico controllante, non aveva dettato alcun provvedimento in attuazione della previsione dell'art. 19 D. Lgs. n. 175/2016.

La Società ha da tempo adottato un proprio Regolamento per l'assunzione del personale; alcune specifiche disposizioni sono anche dettate nella Sezione di Parte Speciale del MOG destinata alla prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione (Allegato A e Appendice all'Allegato

A).

Nel sito *web* della società, Sezione “*Società Trasparente*”, sottosezione “*Selezione del Personale/Reclutamento del Personale*” sono pubblicati: *i*) il “*Regolamento per la disciplina dell’accesso all’impiego*” adottato dal Consiglio d’Amministrazione della Società ; *ii*) i dati relativi alla selezione del personale di cui la Società è alla ricerca.

Alla pubblicazione delle informazioni e dei dati inerenti la ricerca del personale provvede il Responsabile Area Informatica od un suo collaboratore, su richiesta del Responsabile Area Risorse Umane.

La richiesta di pubblicazione va trasmessa via e-mail su di un modulo che verrà predisposto a cura del RPCT entro un mese dall’adozione delle presenti misure integrative di trasparenza.

Effettuata la pubblicazione richiestagli, il Responsabile Area Informatica annota in calce al modulo utilizzato per l’inoltro della richiesta stessa, l’avvenuta pubblicazione e ritrasmette il modulo medesimo, debitamente compilato, all’Area Risorsa Umane.

Il RPCT effettua, con cadenza semestrale, una verifica sulle pubblicazioni presenti nella sottosezione “*Avvisi di selezione*” della Sezione “*Società Trasparente*” del sito *web*.

### **3.7) - GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI INCARICHI CONFERITI (ART.15 BIS D.LGS. N.33/2013)**

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 33/2013, l’articolo 15-*bis* in cui l’intitolato è significativamente “*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi nelle società controllate*”.

La norma prevede l’obbligo per le società in controllo pubblico di pubblicare alcune specifiche informazioni sugli incarichi di collaborazione e consulenza e sugli incarichi professionali conferiti, inclusi quelli arbitrali.

In particolare si prevede che, per ogni incarico conferito, la Società sia tenuta a pubblicare: *i*) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; *ii*) l’oggetto della prestazione; *iii*) la ragione dell’incarico e la durata; *iv*) il *curriculum vitae*; *v*) i compensi relativi; *vi*) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente; *vii*) il numero di partecipanti alla procedura.

La S.E.S.A. adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15-*bis*

attraverso una Tabella riepilogativa delle informazioni richieste che è inserita nella sottosezione “*Consulenti e Collaboratori*” della Sezione “*Società Trasparente*” del sito *web*.

Coerentemente con la previsione normativa, la pubblicazione di tale informazioni permane per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico.

Alla pubblicazione - che deve avvenire entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico - provvede il Responsabile dell’Area Informatica o un suo collaboratore, su richiesta del RPCT o di soggetto da questi delegato; ogni funzione interessata al conferimento di un incarico o che si attivi per il conferimento di un incarico è tenuta a trasmettere al RPCT la documentazione relativa ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

RPCT verificherà se l’incarico riferito riguardi le attività di pubblico interesse svolte dalla Società; si ricorda, infatti, che l’obbligo di pubblicazione sussiste solo con riferimento alle attività di pubblico interesse.

Una volta effettuata la pubblicazione il Responsabile Area Informatica od un suo collaboratore ne dà notizia al RPCT.

Il RPCT effettua un monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15-*bis* D. Lgs. n. 33/2013 ogni sei mesi.

Si ricorda che:

- a)** la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi è condizione di efficacia per il pagamento del compenso previsto per l’incarico medesimo
- b)** in caso di omessa o parziale pubblicazione la persona responsabile della pubblicazione e la persona che ha effettuato il pagamento sono soggette ad una sanzione pari alla somma corrisposta a titolo di pagamento dell’incarico.

Conseguentemente, gli impiegati dell’area amministrazione della Società, prima di procedere al pagamento di compensi a collaboratori, consulenti, professionisti incaricati dalla Società, sono tenuti a verificare, interpellando il Responsabile Area Informatica, l’avvenuta pubblicazione delle informazioni relative all’incarico conferito di cui all’art. 15-*bis* citato.

Si sottolinea che, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al presente paragrafo, i componenti del Collegio Sindacale e la Società di Revisione sono da considerarsi, a tutti gli effetti, titolari di incarichi di cui all’art. 15-*bis* D. Lgs. 33/2013.

### **3.8) – GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E GLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

L'obbligo di pubblicazione in parola è disciplinato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

Nella Delibera ANAC n. 1134/2017 si è evidenziato come le disposizioni del citato articolo 14 non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società in controllo pubblico.

Conseguentemente la Società è tenuta alla pubblicazione di tutte le informazioni previste dalla norma per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo della Società medesima.

La S.E.S.A. adempie all'obbligo pubblicando, in una Tabella appositamente predisposta dal RPCT, le informazioni riferite a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nella Tabella è prevista la pubblicazione, anche attraverso collegamenti ipertestuali (*link*):

*a*) dell'atto di nomina del consigliere d'amministrazione, coincidente con il verbale dell'assemblea della Società;

*b*) del *curriculum vitae*;

*c*) dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, con indicazione anche degli importi di viaggio, di servizio, di missione pagati con fondi pubblici;

*d*) dei dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e dei compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

*e*) dei dati relativi agli eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei relativi compensi;

*f*) delle dichiarazioni concernenti i redditi, la titolarità di beni di cui alla legge L. 441/1982.

Alla pubblicazione della Tabella contenente i dati e le informazioni richiesti provvede il Responsabile dell'Area Informatica o un suo collaboratore, su richiesta del RPCT.

I dati e le informazioni sono pubblicati nella sottosezione “*Organizzazione*” della Sezione “*Società Trasparente*” del sito *web*.

La Società è tenuta a provvedere alla pubblicazione di questi dati (ed al loro aggiornamento) tempestivamente.

Conseguentemente il RPCT, non appena intervenuta la nomina del Consiglio di Amministrazione, acquisisce copia del verbale dell'assemblea relativo e, attraverso la modulistica all'uopo predisposta a cura del RPCT medesimo ed allegata sub 7 al presente documento, riceve le autocertificazioni dai Consiglieri di Amministrazione e la documentazione di riferimento necessaria per adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Secondo la previsione dell'art. 14 più volte richiamato, l'obbligo di pubblicazione riguarda, oltre che l'organo di governo in carica, anche, per i tre anni successivi alla cessazione della carica, anche i componenti dell'organo di governo in precedenza in carica; per l'organo di governo cessato dalla carica è escluso l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale anche dei coniugi e dei parenti di secondo grado.

Anche per questo ultimo obbligo di pubblicazione il RPCT ha predisposto una Tabella attraverso il quale la Società adempie all'obbligo di pubblicazione.

Si ricorda che l'obbligo di pubblicazione non sussiste nel caso in cui l'incarico di direzione o governo sia svolto a titolo gratuito. Nell'assetto esistente al momento dell'adozione delle presenti misure di trasparenza, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società era corrisposto un appannaggio per la carica.

I medesimi obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti per gli organi di governo direttivi, valgono anche per i Dirigenti.

Al momento della adozione delle misure integrative in materia di trasparenza la Società non aveva alcun Dirigente in ruolo.

Ciò nonostante nella sezione "*Società trasparente*" del sito *web* è stata comunque inserita una sottosezione destinata ad accogliere le pubblicazioni concernenti le funzioni dirigenziali nell'eventualità che in futuro la Società ne inserisse qualcuno nell'organico.

## **A L L E G A T I**

- 1) Mappatura delle aree a rischio ai sensi della Legge n. 190/2012**
- 2) Modulo per la Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- 3) Scheda riepilogativa dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II°, Titolo II° del Codice Penale**
- 4) Modulo per autocertificazione in materia di inconferibilità**
- 5) Modulo per autocertificazione in materia di incompatibilità**
- 6) Modulo tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione nella Sezione “Società Trasparente”**
- 7) Modulistica relativa agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 33/2013**